



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

### Comunicato Ufficiale n. 17/GST del 18 dicembre 2024

## GIUDICE SPORTIVO

### GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

#### GARE DEL 8/12/2024

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **Gara del 8/12/2024 PROTOPISANI SOCCER - REAL SAN GIOVANNI**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Real San Giovanni relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente ASD Protopisani Soccer per avere quest'ultima società costretto il DDG, accerchiandolo e minacciandolo pesantemente, a revocare il provvedimento disciplinare assunto (espulsione) nei confronti di un proprio calciatore. Letta la memoria della resistente. Considerato che: ^ all'interno degli atti ufficiali di gara non si rinviene riferimento alcuno al grave episodio segnalato dalla società Real San Giovanni mediante ricorso; ^ solo all'esito del ricorso proposto questo Ufficio richiedeva al DDG un supplemento di rapporto al fine di accertare la veridicità di quanto dedotto dalla ricorrente; ^ il DDG sul punto specificava che: "Durante la gara provvedevo ad espellere il calciatore n. 5, Sig. Mancuso Salvatore, della squadra di casa per frasi blasfeme ed imprecazioni, ma che revocavo nell'immediatezza per le pressioni subite da parte di da parte di tutta la squadra"; ^ in astratto la condotta tenuta dal DDG sembrerebbe concretizzare un errore tecnico che, come è noto, si verifica ogni qualvolta il DDG non applica correttamente il Regolamento del Giuoco del Calcio, nel caso di specie la Regola n. 12 ove si stabilisce che: "Un calciatore titolare, di riserva o sostituito che è stato espulso deve abbandonare il recinto di gioco".

Ciò sarebbe vero, se non fosse che le ragioni che hanno portato il DDG a revocare il provvedimento disciplinare assunto, come da lui successivamente ammesso nel supplemento di rapporto, si rinvengono nelle pressioni attuate nei suoi confronti da parte dei calciatori locali che, di fatto, lo costringevano a desistere così da consentire al Sig. Mancuso Salvatore di proseguire la gara. Ancora più grave è che tale vicenda, di per sé deprecabile, non sia stata segnalata dal DDG non solo all'interno del rapportino di fine gara, ma soprattutto nel rapporto di fine gara che viene redatto una volta terminata la gara ed al riparo dalle eventuali indebite pressioni delle società.

Rilevato che: ^ le ragioni che hanno indotto il DDG a revocare il provvedimento di espulsione in danno del calciatore n. 5, Sig. Mancuso Salvatore, della società ASD Protopisani Soccer si rinvengono nelle pressioni perpetrate in suo danno da parte dei calciatori della società che di fatto lo condizionavano al punto da consentire al Mancuso di continuare la gara PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società Real San Giovanni e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 alla società ASD Protopisani Soccer; ^ squalificare il calciatore Mancuso Salvatore della società ASD Protopisani Soccer per 1 giornata; ^ infliggere l'ammenda di euro 600,00 alla società ASD Protopisani Soccer, perché tutti i calciatori in campo, con il loro atteggiamento, costringevano il DDG a revocare l'espulsione comminata ad un loro compagno di squadra. Ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le determinazioni del caso. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Francesco Zaccaria**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

### **PERDITA DELLA GARA:**

PROTOPISANI SOCCER

### **AMMENDA**

Euro 600,00 PROTOPISANI SOCCER

# **GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18**

## **GARE DEL 7/12/2024**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **Gara del 7/12/2024 SPORTLAND NOLA CALCIO - REAL AZZURRA PAGANI**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Real Azzurra Pagani relativo alla gara in epigrafe valevole per il Campionato Under 18 Girone - D con il quale la ricorrente lamentava l'utilizzo da parte della società Sportland Nola Calcio di un calciatore fuori quota (Maddaloni Paolino 21.12.2009) e, pertanto, richiedeva per quest'ultima la punizione sportiva della perdita della gara. La resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come risulta dal referto arbitrale, il calciatore Maddaloni Paolino (21.12.2009) di anni 14, n. 6 della società Sportland Nola Calcio, partecipava alla gara oggetto di ricorso venendo sostituito al min. 23' del secondo tempo di gioco; ^ il C. U. del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND n. 2 dell'8.07.2024 (pag. 98), con riferimento ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età stabilisce che "Alle gare del Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota". L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.". Tanto rilevato, PQM delibera accogliere il ricorso proposto e per l'effetto infliggere: ^ la punizione sportiva della perdita della gara alla società Sportland Nola Calcio con il risultato di 0 - 3; ^ squalificare per 1 giornata il Sig. De Sena Maurizio, dirigente accompagnatore della società Sportland Nola Calcio, ancora l'ammenda di euro 80,00 per la violazione ascritta. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Francesco Zaccaria**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

### **PERDITA DELLA GARA:**

SPORTLAND NOLA CALCIO

### **AMMENDA**

Euro 80,00 SPORTLAND NOLA CALCIO

### **DIRIGENTI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:**

DE SENA MAURIZIO (SPORTLAND NOLA CALCIO)

# **GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 C5 REGIONALI MASCH.**

**GARE DEL 8/12/2024**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

## **Gara del 8/12/2024 ASD PARETE C5 ACADEMY - EPOMEIO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Epomeo relativo alla gara in epigrafe non disputata per l'essenza della ricorrente. Rilavato che la società Epomeo non si presentava al campo di Parete per affrontare la società ASD Parete C5 Academy a causa delle avverse condizioni meteomarine come attestato dal documento allegato al ricorso rilasciato dall'Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di Ischia. PQM delibera, in applicazione dell'art. 55 delle NOIF: accogliere il ricorso proposto e per l'effetto trasmette alla Segreteria Agonistica C5 del Comitato Regionale FIGC LND per la fissazione del recupero della gara ASD Parete C5 Academy - Epomeo dell'8.12.2024 valevole per il Campionato U15 C5 girone - A. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Francesco Zaccaria**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 27 dicembre 2024.**

**Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.**

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: [csat@pec.lndcampania.it](mailto:csat@pec.lndcampania.it)

**N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.**

**Publicato in NAPOLI il 18 dicembre 2024**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**